

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 2 ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DILIBERTO ed altri: « Modifica all'articolo 48 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo agli stranieri » (4326);

DILIBERTO ed altri: « Riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni provinciali, comunali e circoscrizionali agli stranieri titolari di permesso di soggiorno e modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza » (4327);

FATUZZO: « Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione del relativo albo professionale » (4328);

PECORELLA: « Modifica all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento del detenuto » (4329);

BOVA: « Disposizioni in materia di riallineamento delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate » (4330);

BURANI PROCACCINI: « Adegua-mento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra » (4331).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 1° ottobre 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 » (4323);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 » (4324).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Peretti ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERETTI: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (1152).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

In data 1° ottobre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1383. — Senatori TRAVAGLIA ed altri: « Istituzione del "Giorno della libertà" in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino » (approvata dal Senato) (4325).

In data 2 ottobre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2474. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità » (approvato dal Senato) (4332).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

« Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni » (4294) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

VI Commissione (Finanze):

DANIELE GALLI ed altri: « Incentivi per l'installazione di dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti » (4229) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

VII Commissione (Cultura):

PISTONE ed altri: « Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo » (4050) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 2020. — « Costituzione della “Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”, con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4317) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PECORARO SCANIO: « Disposizioni per l'introduzione dell'alimentazione biologica nelle mense scolastiche » (1052) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

REALACCI: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (4010) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che le proposte di legge nn. 2023 e 2778, attualmente assegnate in sede referente alla XI Commissione permanente (Lavoro), siano trasferite alla sua competenza primaria, ovvero alla Competenza congiunta delle due Commissioni, modificando conseguentemente anche l'assegnazione delle proposte di legge nn. 1003, 1943, 3642 e 3926.

Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che tutte le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), con il parere delle Commissioni sottoindicate:

SERENA: « Disposizioni per la partecipazione dei dipendenti azionisti agli

organi delle società per azioni » (1003) — *Parere delle Commissioni I e II;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire l'azionariato diffuso dei lavoratori dipendenti » (1943) — *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

CIRIELLI ed altri: « Delega al Governo per l'adozione di uno “statuto partecipativo” delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa » (2023) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e XIV;*

VOLONTÈ: « Norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese » (2778) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIII;*

DELBONO ed altri: « Norme per favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa » (3642) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione » (3926) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.*

Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione al regolamento.

La proposta di modificazione al regolamento, doc. II, n. 11: « Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente — Diritti delle donne e pari opportunità », presentata dai deputati Trupia ed altri (annunziata nella seduta del 28 luglio 2003), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Mazzuca Poggiolini.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Com-

missione permanente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 300 del 24-29 settembre 2003 (doc. VII, n. 348), con la quale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.

alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 29 settembre 2003, sentenza n. 301 del 24-29 settembre 2003 (doc. VII, n. 349), con la quale: dichiara la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole « i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

dell'articolo 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo « una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione »,

anziché « una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali »;

degli articoli 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole « nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e) » e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole « atti di indirizzo di carattere generale », del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'articolo 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta nel periodo 2002-2003 e sui

programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (doc. CLVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione di atti dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della I parte della 49^a Sessione svoltasi a Strasburgo dal 2 al 4 giugno 2003.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

Decisione n. 25 — Titolo e denominazione corrente dell'Assemblea — (doc. XII-bis n. 63) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

Raccomandazione n. 721 — Politica di sicurezza di un'Europa allargata — risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 64) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

Raccomandazione n. 722 — Europa della difesa e la potenza marittima — (doc. XII-bis n. 65) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 723 — Obiettivo primario dell'UE e Forza di Reazione della NATO (NRF) — Replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 66) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 724 — Sviluppo di una cultura di sicurezza e difesa nell'ambito della PESD (doc. XII-bis n. 67) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 725 — L'Europa e la nuova strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (doc. XII-bis n. 68) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 726 — Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sulle conseguenze per la difesa europea (doc. XII-bis n. 69) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 727 — Cooperazione tra l'industria aerospaziale europea e russa (doc. XII-bis n. 70) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 728 — Futuro dell'industria aeronautica europea della difesa — replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 71) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 729 — Attività spaziali europee in materia di difesa e sviluppo dell'autonomia nel campo dei lanciatori (doc. XII-bis n. 72) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 731 — Sviluppi nell'Europa sudorientale (doc. XII-bis n. 73) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 115 — Politica di sicurezza di una Europa allargata — contributo alla Convenzione (doc. XII-bis n. 74) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 116 Controllo parlamentare della PESD nei Parlamenti nazionali — dibattito e risposte alle interrogazioni parlamentari nei paesi dell'UEO (doc. XII-bis n. 75) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 43, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (283).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 20 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

*(Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa).*

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge

anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengono la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla com-

pleta alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.

9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 20.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: o di uno o più membri.

20. 38. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: o di uno o più membri con le seguenti: ha termine il mandato dei membri del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri si procede a nuova nomina.

20. 53. Boato, Intini, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 9, sostituire le parole: o più con le seguenti: dei.

20. 42. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

20. 43. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

20. 44. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: formale con la seguente: scritta.

20. 45-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, dopo la parola: formale aggiungere la seguente: e scritta.

20. 46-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, sostituire le parole: presso la con le seguenti: , da far recapitare alla.

20. 45. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione in carica. Fino a quella data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria, e le altre norme che regolano la materia.

20. 3. Bocchino, Santulli.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: o per altra causa con le seguenti: o per cause diverse.

20. 46. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge decade il consiglio di amministrazione in carica.

20. 57. Carra.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 23 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 23.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale).

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività te-

levisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al

50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.

9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L' esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la

diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000.

14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9.

15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

ART. 23.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale).

Sopprimere il comma 4.

23. 20. Tidei, Adduce, Colasio, Titti De Simone.

Al comma 4, sostituire la parola: indebita con la seguente: ingiusta.

23. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: indebita con la seguente: ingiustificata.

23. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: televisive con la seguente: radiotelesive.

23. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, dopo la parola: televisive aggiungere le seguenti: e radiotelesive.

23. 4. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , quintuplicando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 14. Rognoni, Duca, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , quadruplicando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 15. Panattoni, Rognoni, Adduce, Grignaffini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , triplicando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 16. Giulietti, Susini, Duca, Albonetti, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , raddoppiando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 17. Giulietti, Grignaffini, Susini, Duca, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un terzo la pena di cui al comma 2 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 5. Panattoni, Adduce, Albonetti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quarto la pena di cui al comma 2 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 6. Tidei, Rognoni, Panattoni, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quinto la pena di cui al comma 2 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 7. Tidei, Giulietti, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un terzo la pena di cui al comma 3 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 8. Grignaffini, Adduce, Giulietti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quarto la pena di cui al comma 3 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 9. Adduce, Albonetti, Panattoni, Tidei, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quinto la pena di cui al comma 3 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 10. Panattoni, Rognoni, Adduce, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un terzo la pena di cui al comma 4 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 11. Susini, Albonetti, Duca, Giulietti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quarto la pena di cui al comma 4 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 12. Giulietti, Grignaffini, Rognoni, Panattoni, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quinto la pena di cui al comma 4 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 13. Albonetti, Duca, Susini, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

23. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

23. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 24 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;

b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;

c) in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del

comma 1 dell'articolo 5 della presente legge previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;

d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;

e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;

f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.

g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

4. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 24.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.

24. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , o parte di esso,

24. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire la parola: stabilire *con la seguente:* concordare.

24. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, dopo le parole: può stabilire *aggiungere le seguenti:* , compatibilmente con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale analogica definito dalla Autorità per le garanzie nella comunicazione,

24. 9. Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini, Colasio, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 3.

24. 4. Panattoni, Grignaffini, Duca, Raffaldini, Albonetti.

Al comma 3, dopo le parole: tecnica digitale (T-DAB) *aggiungere le seguenti:* , fino al 31 dicembre 2006.

24. 5. Rognoni, Albonetti, Raffaldini.

Al comma 4, sostituire le parole: fino ad *con la seguente:* oltre.

24. 5-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.